

**SUPSI**

# Novità fiscali

L'attualità del diritto tributario svizzero  
e internazionale

N° 12 – Dicembre 2012

## **Diritto tributario svizzero**

Fiscalità e riciclaggio in base alle nuove  
Raccomandazioni GAFI/OCSE

**2**

## **Diritto tributario italiano**

Il telelavoro e le possibili implicazioni fiscali

**11**

## **Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero**

Una persona che esercita un'attività dipendente  
all'estero per conto di un datore di lavoro  
svizzero deve essere assoggettata all'imposta?

**17**

## **Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano**

Applicazione della Direttiva "Madre-Figlia" e società conduit

**21**

## **Offerta formativa**

Seminari e corsi di diritto tributario

**23**

# Fiscalità e riciclaggio in base alle nuove Raccomandazioni GAFI/OCSE



**Paolo Bernasconi**

Avvocato, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano  
Professore emerito all'Università di San Gallo

## Finirà la pace fiscale in Svizzera?

### Introduzione

*"To Rubik or not to Rubik this is not the question"*

#### 1.

Dalla data della firma degli Accordi sul modello Rubik tra la Svizzera da una parte e, dall'altra parte, Austria, Germania e Inghilterra, con altri Paesi sullo sfondo, primo fra tutti l'Italia, non cessa il pellegrinaggio di contribuenti stranieri presso banche, fiduciarie, gestori patrimoniali, avvocati e analisti finanziari, alla ricerca di consulenza riguardo al destino dei loro averi patrimoniali in territorio svizzero, mai dichiarati alle autorità fiscali del loro Paese. E non cessa il fracasso mediatico attorno alle alterne vicende sugli Accordi Rubik, specialmente riguardo al minuetto dell'Accordo con la Germania, concluso con il rifiuto della ratifica da parte del Bundesrat tedesco. Dopo i neologismi *"Hai scudato? Non scuderò mai!"*, si affollano le domande *"Hai rubikato? Non rubikerò mai!"*.

#### 2.

In realtà l'ondata riformatrice sul mondo bancario e finanziario mondiale si alimenta, Rubik o non Rubik, mediante altre iniziative imminenti:

- a) a Bruxelles continuano serrate le trattative per indurre Austria e Lussemburgo ad accettare la revisione dell'Accordo fra i Paesi membri dell'Unione europea (di seguito UE) e la Svizzera riguardo alla tassazione del risparmio, tendenti a chiudere tutte le scappatoie di cui hanno approfittato a man bassa gli evasori fiscali residenti in uno degli Stati membri dell'UE dall'entrata in vigore dell'Accordo, il 1. luglio 2005;
- b) la ratifica, promossa dal vertice del G20 a Cannes il 4 novembre 2011, della Convenzione internazionale per lo scambio automatico e spontaneo di informazioni;
- c) l'entrata in vigore della legge degli Stati Uniti d'America (di seguito USA) denominata FATCA (*"Foreign Account Tax Compliance Act"*), approvata anche dalla Svizzera il 2012 e che, in caso di successo, potrebbe essere presa come modello anche dall'UE, se non perfino dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (di seguito OCSE);

d) l'estensione degli *standards* minimi dell'OCSE riguardo alla cooperazione internazionale in materia fiscale, che si sono ancora arricchiti, il 18 luglio 2012, della possibilità di soddisfare rogatorie fiscali straniere fondate sul sistema dei modelli di comportamento<sup>[1]</sup>;

e) la codificazione da parte dei Paesi membri dell'OCSE, della nuova versione delle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI (*"Gruppo d'azione finanziaria internazionale"*)/FATF (*"Financial Action Task Force"*) approvate il 16 febbraio 2012 riguardo alla punibilità del riciclaggio di valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente.

#### 3.

Poiché quest'ultima iniziativa sembra quella più imminente, anche se ormai, in questo campo, la pianificazione è sempre meno agevole ed attendibile, oggi ci concentriamo sulle sue conseguenze, anticipando che la data della sua approvazione, ossia il 16 febbraio 2012, sta al diritto penale fiscale nazionale come la data del 13 marzo 2009 (allorché il Consiglio federale dichiarò che avrebbe adeguato la legislazione svizzera agli *standards* minimi dell'OCSE) sta alla cooperazione internazionale fra autorità fiscali.

#### 1.

**La punibilità del riciclaggio di averi patrimoniali non dichiarati fiscalmente: un obbligo universale**

#### 4.

Il 16 febbraio 2012 le infrazioni fiscali gravi legate alle imposte dirette e indirette sono state aggiunte alla lista delle infrazioni pregresse del reato di riciclaggio di denaro<sup>[2]</sup>. Ai Paesi membri dell'OCSE non rimane altra possibilità che di codificare il contenuto delle Raccomandazioni della sua agenzia specializzata antiriciclaggio, ossia il GAFI/FATF. Le modalità di codificazione e, successivamente, le modalità di applicazione della norma di diritto interno, saranno oggetto, come d'uso, della prossima *"peer review"*<sup>[3]</sup>, prevista per la Svizzera nel 2014 e 2015. Se un Paese dovesse risultare come recalcitrante oppure insufficiente, ciò sarà menzionato nel rapporto allestito al termine dell'ispezione, che potremmo chiamare ispezione diplomatica. Solitamente questi rapporti si concludono impartendo al Paese recalcitrante un termine sufficiente per

adattare la propria legislazione interna. Qualora il rifiuto dovesse persistere, verrebbe avviata la procedura per mettere al bando il Paese in questione, come si dice in gergo, iscrivendolo in una lista nera. Le conseguenze di una tale decisione sarebbero catastrofiche per qualsiasi Paese che appartiene alla Comunità economica internazionale. Infatti, ricordiamo bene che, allorché nell'imminenza del vertice del G20 che si tenne a Londra il 2 aprile 2009, si cominciò a ventilare la proposta di una lista nera, anche le piazze finanziarie internazionali seguirono l'esempio del Consiglio federale, come fu il caso di Singapore, Liechtenstein ed altri.

5.

Non per nulla, anche il Consiglio federale, mediante una risoluzione, del 18 aprile 2012, ha già incaricato il Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF) di elaborare un avamprogetto di codificazione delle nuove Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE) riguardanti il riciclaggio e la fiscalità.

6.

Mentre sul principio appare evidente che anche il Parlamento svizzero non avrà possibilità di esercitare appieno la sua autonomia decisionale, ciò potrà avvenire però riguardo alla definizione della violazione fiscale che nel diritto svizzero dovrà essere considerata come un reato pregresso al reato di riciclaggio. Infatti, un'importante precisazione nel testo della Raccomandazione è costituita dal fatto che la punibilità del riciclaggio viene riferita non a tutte le infrazioni fiscali, bensì esclusivamente a quelle che vengono qualificate come gravi ("serious tax crimes"). Ecco pertanto che il Parlamento svizzero conserva piena autonomia decisionale riguardo alla definizione dell'infrazione fiscale grave a monte del riciclaggio.



II.

## Le soluzioni legislative possibili

7.

Il modello dogmatico ratificato dal Parlamento svizzero per introdurre la punibilità del riciclaggio è ben noto ed anche ben collaudato: secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero (di seguito CP), possono costituire reati pregressi (ossia che stanno cronologicamente a monte) rispetto al reato di riciclaggio (che sta cronologicamente a valle) esclusivamente quei comportamenti che in diritto svizzero vengono puniti come crimini ossia, secondo la definizione contenuta nell'ar-

ticolo 10 CP, "quei reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni". Quindi, per sapere quali siano i comportamenti punibili come crimini, basta pertanto verificare se la pena prevista da ogni norma penale sia superiore oppure inferiore a quella dei tre anni. Ciò vale non soltanto per i comportamenti punibili in base al CP, bensì anche per quelli punibili in base ad altre norme penali, come per esempio quelle previste dalla Legge federale contro gli stupefacenti o dalla Legge federale contro il commercio di materiale bellico.

8.

Pertanto, per codificare le novità previste dal diritto internazionale penale fiscale, non è necessario modificare l'articolo 305<sup>bis</sup> CP, che appunto punisce il riciclaggio, ma si deve invece modificare la natura e la misura della pena prevista per punire quel comportamento che il legislatore intendesse trasferire dalla categoria dei delitti alla categoria dei crimini. Questa è la modalità che già è stata applicata negli scorsi anni, quando per esempio si dovette estendere la categoria dei reati pregressi al reato di riciclaggio nei casi seguenti:

- a) al reato di contraffazione di prodotti e di messa in circolazione di prodotti contraffatti commesso per mestiere, come veniva richiesto da una delle 40 Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE) approvata nel 2003: questa modalità di reato venne dichiarata punibile con la pena detentiva fino a 5 anni, secondo l'articolo 155 cifra 2 CP;
- b) ai reati di *insider trading* e di manipolazione dei corsi se commessi nella modalità aggravata, ossia con l'ottenimento di un vantaggio indebito superiore ad un milione di franchi svizzeri: anche in tal caso la modalità aggravata di questi due reati venne dichiarata punibile con una pena detentiva fino a 5 anni, modificando in tal modo l'articolo 40 capoverso 2 e l'articolo 40a capoverso 2 della Legge federale sulle borse e i commercianti di valori mobiliari[4].

9.

Con le stesse modalità legislative si procedette anche in materia fiscale, quando si trattò, sempre allo scopo di codificare in diritto svizzero una delle 40 Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE) riveduta nel 2003, la punibilità del riciclaggio del provento di truffa aggravata in materia di prestazioni e di contributi: venne introdotta una pena detentiva sino a 5 anni nel caso in cui questo tipo di infrazioni venga commesso in banda allo scopo di ottenere un profitto indebito rilevante (articolo 14 capoverso 4 della Legge federale sul diritto penale amministrativo [di seguito DPA]).

10.

Come sempre però, quando il legislatore interferisce sulla portata dell'applicabilità del reato di riciclaggio, estendendo la categoria dei reati a monte di questo reato a valle, si innesca automaticamente una serie di conseguenze molto rilevanti, come descriveremo di seguito più in dettaglio:

- a) si estende la possibilità di ottenere assistenza internazionale in materia penale, poiché le autorità giudiziarie penali straniere ottengono assistenza ossia, in particolare, l'estradizione di persone ricercate o condannate, la trasmissione di averi patrimoniali sequestrati nonché la trasmissione di

mezzi di prova, anche a favore di procedimenti penali all'estero condotti per il perseguimento del riciclaggio anche di quel reato che viene inserito nella categoria dei reati a monte<sup>[5]</sup>. Sempre riguardo alla cooperazione internazionale, si deve tenere presente:

- che verrà quindi estesa anche la facoltà di comunicazione spontanea all'estero da parte delle autorità penali svizzere (articolo 67a AIMP);
- che anche l'Ufficio federale di comunicazione i cui poteri sono in via di rafforzamento (cfr. Messaggio del Consiglio federale n. 12.065 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro del 27 giugno 2012) sarà così autorizzato a scambiare informazioni con le autorità corrispondenti nell'interesse del perseguimento del reato di riciclaggio.

Si deve pertanto presumere che questa facoltà diventerà applicabile anche al reato di riciclaggio di averi patrimoniali che costituiscono il provento di frode e sottrazione fiscale aggravata;

- b) diventano applicabili anche tutte le misure di prevenzione previste dal CP, dalla Legge sul riciclaggio di denaro (di seguito LRD) e dalle relative norme di applicazione (cfr. capitolo 32).



## 11.

Pertanto, qualora si intendesse evitare l'innesco di simili conseguenze automatiche a cascata, bisognerebbe immaginare una revisione del diritto penale fiscale, per esempio inserendo un nuovo capitolo nel diritto penale amministrativo, dove disciplinare in modo specifico il riciclaggio di averi patrimoniali non dichiarati fiscalmente. Infatti, solamente una regolamentazione legale specifica potrebbe tenere conto della differenza dogmatica che esiste fra il riciclaggio del provento di reati di diritto comune, da una parte, ed il riciclaggio del "provento di infrazioni fiscali" dall'altra parte.

### 11.1.

È evidente infatti, che tutti i gravosi problemi legati all'applicazione delle nuove norme suddette sono da ricondurre ad un errore dogmatico di fondo: la mancata presa in considerazione della differenza fondamentale fra l'oggetto del riciclaggio secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> CP, ossia il provento di reati punibili

li secondo il diritto penale comune e, d'altra parte, gli averi patrimoniali non dichiarati al fisco. Infatti, questi ultimi sono, nella stragrande maggioranza dei casi, provento di attività lecite e sono "contaminati" esclusivamente per il fatto che non sono stati dichiarati al fisco in conformità delle norme legali fiscali nazionali.

### 11.2.

Un'altra differenza dogmatica importante è riferita al fatto che, quando vengono acquisiti nel patrimonio di un contribuente, gli averi patrimoniali non necessariamente erano già sottoposti all'obbligo di dichiarazione, che potrebbe scattare anche successivamente, di regola dopo un anno o due dall'acquisizione del valore patrimoniale. Pertanto, la valutazione da farsi da parte di chi acquisisce un valore patrimoniale che gli viene affidato oppure ceduto da parte di un terzo, si riferisce non ad un evento del passato bensì ad un evento futuro, ossia l'eventuale mancata dichiarazione al fisco nel rispetto della procedura di dichiarazione prevista dal diritto fiscale nazionale.

### 11.3.

Il potenziale autore di riciclaggio viene quindi a trovarsi nella situazione analoga a quella prevista dall'articolo 260<sup>quinquies</sup> CP, di chi "raccolge o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminale di carattere terroristico". In realtà, in questa situazione non si parla più di "riciclaggio", ossia di comportamento cronologicamente a valle rispetto al provento di un reato consumato precedentemente, bensì più semplicemente di "finanziamento" di un comportamento criminale futuro. Nel caso della fiscalità, l'elemento futuro potrebbe riferirsi al momento dell'avvenuta oppure omessa dichiarazione fiscale di un determinato avere patrimoniale che è stato acquisito da parte di un terzo.

## 12.

Di conseguenza, per tenere conto di questa diversa situazione dogmatica, si potrebbero immaginare delle norme specifiche di diritto fiscale, secondo le quali:

- a) si precisi quale siano gli averi patrimoniali sottoposti a confisca e, precedentemente, al sequestro, ossia se l'intero valore patrimoniale che non è stato dichiarato correttamente alle autorità fiscali, oppure soltanto il risparmio fiscale indebito che è stato conseguito da parte dell'autore dell'infrazione fiscale;
- b) si preveda che l'obbligo di comunicazione abbia luogo non più nei confronti dell'Ufficio federale di comunicazione bensì nei confronti dell'autorità fiscale, che è più familiarizzata con le modalità fiscali specifiche;
- c) si neutralizzi l'obbligo di rifiutarsi di eseguire le istruzioni di un cliente non appena ci siano "segnali imminenti di misure di sicurezza" così come previsto dall'articolo 30 capoverso 2 dell'Ordinanza antiriciclaggio dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito FINMA).

## 13.

Ovviamente però, una simile soluzione si scontrerebbe con il fatto che l'inserimento di queste novità legislative nel DPA sarebbe applicabile esclusivamente nei confronti dei contribuenti svizzeri e non nei confronti dei contribuenti stranieri. Sarebbe

politicamente molto difficile fare accettare dall'OCSE una simile disparità di trattamento, che verrebbe interpretata come una modalità per favorire l'impunità del deposito in territorio svizzero di valori patrimoniali non dichiarati al fisco straniero.

### III.

#### La definizione di infrazione fiscale grave

#### 14.

Secondo le nuove Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE) come reato pregresso del riciclaggio entrano in linea di conto esclusivamente le infrazioni fiscali aggravate o qualificate o gravi. La scelta del modello per distinguere tra le infrazioni semplici e le infrazioni aggravate diventa quindi determinante e avrà una portata decisiva riguardo alla codificazione delle nuove Raccomandazioni. Il legislatore svizzero ha a disposizione, principalmente, la scelta alternativa seguente:

- a) mantenere la vigente distinzione tra sottrazione fiscale e frode fiscale;
- b) utilizzare la distinzione tra frode fiscale e sottrazione fiscale aggravata da una parte, e frode fiscale e sottrazione semplice dall'altra, così come previsto dall'articolo 190 della Legge federale sull'imposta federale diretta (di seguito LIFD).

È pertanto necessario riepilogare sommariamente di seguito le caratteristiche principali di queste categorie in alternativa.

#### 15.

Il diritto fiscale svizzero punisce il risparmio fiscale indebito, ossia quel risparmio che è stato conseguito mediante metodi contrari agli obblighi previsti dalla legislazione fiscale. Tradizionalmente, sia a livello federale che a livello cantonale, sia riguardo alle imposte dirette che indirette, si distingue tra la sottrazione fiscale semplice (articolo 175 LIFD; articolo 56 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID]) e la sottrazione fiscale aggravata che a sua volta viene suddivisa in truffa in materia tributaria (articolo 14 DPA) e in frode fiscale (articolo 186 LIFD; articolo 59 LAID).

- a) La sottrazione fiscale si definisce come risparmio fiscale indebito commesso per omissione di indicazioni che permettono all'autorità fiscale di procedere al corretto accertamento degli averi fiscali ed alla loro corretta imposizione fiscale. In sostanza, l'omissione fiscale si concretizza attraverso una bugia, ossia la dichiarazione inveritiera presentata all'autorità fiscale e che non corrisponde alla realtà dei fatti, sia perché incompleta, sia perché un determinato cespite imponible viene menzionato con un importo inferiore a quello reale. La sottrazione fiscale semplice viene punita con la multa, alla quale evidentemente si aggiunge anche il recupero dell'imposta sottratta;
- b) per contro, viene punita come delitto, ossia con una pena privativa della libertà sino a tre anni oppure con una pena pecuniaria, quella sottrazione fiscale che viene conseguita mediante l'uso di inganno astuto, che può essere costituito tipicamente dall'utilizzazione di documenti non corrispondenti alla verità, come per esempio il bilancio, il conto perdi-

te e profitti, ogni parte della contabilità, certificati di salario, contratti e simili. Il reato di truffa in materia tributaria può essere commesso anche indipendentemente dall'uso di documenti falsi, bastando il cosiddetto "castello di bugie (*Lügengebäude, manœuvres frauduleuses*)" concetto mutuato dalla definizione di truffa punita in base all'articolo 146 CP, riguardo alla quale il giudice dispone di una estesa giurisprudenza federale e di una corrispondentemente estesa dottrina. Questa distinzione si è resa benemerita, perché ha permesso alla diplomazia svizzera di resistere validamente, per decenni, alle rogatorie penali provenienti dall'estero e a richieste estere tendenti ad ottenere la completa assistenza in materia fiscale. Infatti, nella sua sapiente ed efficace battaglia di ritirata, la diplomazia svizzera ha concesso gradualmente la cooperazione ai Paesi esteri, ma solamente nell'interesse di procedimenti condotti per truffa in materia tributaria, secondo l'articolo 3 capoverso 3 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (di seguito AIMP), estendendo solamente negli ultimi anni, dal 13 marzo 2009, la possibilità di cooperazione tra autorità fiscali anche al reato di sottrazione fiscale nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 26 del modello OCSE di Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione fiscale.

Ancora recentemente<sup>[6]</sup>, questa distinzione è stata criticata pesantemente da parte del dottor Christian Wanner nella sua qualità di presidente della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, tacciandola di iniqua, portando l'esempio del piccolo impiegato che viene punito per frode fiscale quando avesse conseguito un risparmio fiscale indebito mediante la produzione di un certificato di salario falso, a differenza invece del contribuente che avesse ommesso di dichiarare milioni di reddito, ma che sarebbe punibile esclusivamente per sottrazione fiscale semplice, se non avesse utilizzato nessun documento falso.

#### 16.

Qualora si abbandonasse la distinzione fra sottrazione fiscale semplice, truffa in materia tributaria e frode fiscale, il legislatore dovrebbe reperire un metodo alternativo. Oggi ha a disposizione la definizione prevista dall'articolo 190 capoverso 2 LIFD, che definisce i casi nei quali la Divisione speciale delle inchieste dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) è autorizzata, previa firma del Direttore del DFF, a condurre i propri accertamenti anche al di là del segreto bancario, con facoltà pertanto di interrogare i funzionari di banca come testimoni e di chiedere in consegna oppure sequestrare documenti coperti dal segreto bancario. Qual è il criterio distintivo tra frode e sottrazione fiscale semplice, da una parte e, dall'altra parte, frode e sottrazione fiscale aggravata? Basta leggersi l'articolo 190 capoverso 2 LIFD: "Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187)".

Ma ancora non ci siamo, poiché finora non è stabilito quale sia l'importo del debito fiscale conseguito discriminante fra l'infrazione fiscale semplice e l'infrazione fiscale aggravata. Indipendentemente dall'altezza alla quale venga posta l'asticella



discriminante, rimane ancora comunque da stabilire quale sia l'importo da prendere in considerazione: il valore degli averi patrimoniali che non sono stati dichiarati, oppure il valore dell'imposta evasa[7]?

#### 17.

La modalità di consumazione di un'infrazione fiscale utilizzando una manovra fraudolenta è ormai individuabile in modo relativamente semplice, bastando accertare che l'autore abbia messo in atto manovre, che rendono più difficile l'accertamento da parte dell'autorità fiscale. L'inganno astuto può avvenire, secondo la giurisprudenza[8] mediante:

- a) utilizzazione di documenti falsi, ossia contenenti affermazioni contrarie alla realtà;
- b) manovre di elusione dei meccanismi di controllo a disposizione dell'autorità fiscale, per esempio mediante omissione di dichiarazioni degli averi patrimoniali depositati su un conto bancario;
- c) sovrapproduzione a terze persone che non fanno parte dello stesso gruppo aziendale[9];
- d) utilizzazione di società di sede *off-shore*, comportandosi però da proprietario della società[10];
- e) abuso di un legame di fiducia, per esempio di un legame che si è instaurato per il fatto che il contribuente sia sottoposto all'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE oppure al "Qualified Intermediary Agreement" con gli USA oppure, in futuro, agli Accordi Rubik oppure alla FATCA.

#### 18.

Qualora invece il legislatore non intendesse avvalersi di queste due distinzioni, malgrado siano quelle già conosciute ed applicate, potrebbe tentare la suddivisione tra infrazione fiscale semplice da una parte e, dall'altra parte, infrazione fiscale aggravata, utilizzando l'aggravante, già conosciuta nel diritto penale comune, del mestiere e della banda. I criteri del reato commesso per "mestiere" sono quelli della consumazione ripetuta di infrazioni dello stesso tipo e della volontà di ricominciare a commettere questo tipo di infrazioni in un numero indeterminato di occasioni, ogni volta che si presentano occasioni favorevoli, in modo da poter concludere di trovarsi di fronte ad un comportamento di carattere professionale, per esempio tenendo conto del grado di organizzazione, dei vantaggi ottenuti, eccetera.

Trattandosi di infrazioni di carattere fiscale, questa aggravante potrebbe essere facilmente soddisfatta, dal momento che, di solito, le infrazioni fiscali non vengono scoperte immediatamente dopo la loro consumazione bensì anche parecchi anni dopo, per cui il contribuente disonesto sarebbe quasi sempre punibile a causa del suo comportamento ripetuto per parecchi anni.

Secondo il diritto penale comune e la relativa estesa giurisprudenza, costituisce "banda" un gruppo di persone che si è riunito allo scopo di commettere una pluralità di infrazioni dello stesso genere. La banda può essere costituita anche a partire da due persone. Per soddisfare questa aggravante, basterebbe che il contribuente avesse agito con il concorso di un suo consulente, oppure con il concorso di un professionista, per

esempio un fiduciario che gli avesse messo a disposizione una società di sede o che fungesse da avente diritto di firma di un conto intestato ad una società di sede, oppure di un intermediario finanziario che avesse contribuito ad occultare il patrimonio non dichiarato fiscalmente.

#### IV.

#### Verso ulteriori eccezioni del segreto bancario svizzero in favore del fisco svizzero

#### 19.

La scelta della modalità di distinzione fra infrazione fiscale semplice e infrazione fiscale aggravata è ovviamente molto importante, non solamente riguardo alla punibilità del riciclaggio, ma anche perché si riverbera immediatamente nei confronti di tutti i contribuenti svizzeri, cittadini svizzeri oppure cittadini stranieri residenti in Svizzera. È quindi facile immaginare la portata delle discussioni politiche a questo riguardo. Il Consiglio federale, che ne è consapevole, il 21 settembre 2012 ha incaricato il DFF di preparare un avamprogetto di revisione integrale del diritto penale fiscale svizzero, riguardante non solo le imposte dirette ma anche le imposte indirette. A causa delle implicazioni politiche nei confronti delle persone fisiche e giuridiche sottoposte alla sovranità fiscale svizzera, è ipotizzabile che questo treno, messo in moto il 21 settembre 2012, giunga alla stazione di destinazione successivamente al treno della codificazione delle nuove Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE) già partito il 18 aprile 2012 e la cui stazione di destinazione dovrebbe essere raggiunta non oltre il 2015 o al massimo il 2016. Pertanto, è probabile che tutta la discussione politica sulla revisione globale del diritto penale fiscale svizzero debba essere anticipata, allo scopo di essere integrata nella discussione riguardante la codificazione delle nuove Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI/FATF (OCSE).



#### 20.

Ovviamente, la revisione del diritto penale fiscale svizzero appare rilevante, anche poiché potrebbe comportare modifiche pure riguardo ad una nuova eccezione del segreto bancario, questa volta non più a favore di procedure fiscali straniere, bensì a favore di procedure fiscali avviate dalle autorità fiscali svizzere. Infatti, man mano che il Parlamento svizzero ha dovuto effettuare concessioni verso le organizzazioni in-

ternazionali e verso determinati Stati, lo ha fatto estendendo la possibilità di ottenere informazioni e mezzi di prova anche senza tenere conto del segreto bancario. Ciò è già possibile, qualora l'infrazione fiscale all'estero venga perseguita nell'ambito del procedimento penale. Infatti, in tal caso, basta presentare una rogatoria al Ministero Pubblico della Confederazione oppure al Ministero Pubblico del Cantone territorialmente competente per poter ottenere, se è il caso e se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, un'indagine anche di carattere bancario, ossia ascoltando come testimoni funzionari di banca, rispettivamente acquisendo documentazione coperta dal segreto bancario. La base legale esistente oggi è abbastanza ampia:

- a) l'articolo 3 capoverso 3 lettere *a* e *b* AIMP[11];
- b) gli articoli 50 e seguenti dell'Accordo di adesione allo spazio di Schengen, in vigore dal 17 dicembre 2008;
- c) numerose norme del cosiddetto Accordo antifrode della Svizzera con l'UE e tutti gli Stati membri, entrato in vigore nell'aprile 2008 per un certo numero di questi Stati (Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, eccetera).

#### 21.

Anche se l'assistenza viene richiesta dall'estero nell'interesse di un procedimento per il perseguimento di un reato fiscale, l'autorità rogante estera può beneficiare delle attività istruttorie da parte dell'autorità svizzera anche riguardo alle informazioni e ai documenti coperti dal segreto bancario. Ciò può avvenire anche fra autorità fiscali qualora la domanda provenga da un Paese con il quale la Svizzera ha stipulato una Convenzione di doppia imposizione nel quale sia inserita una clausola di scambio di informazioni estesa anche alla sottrazione fiscale semplice. Infatti, anche l'articolo 8 capoverso 2 della nuova Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale[12] prevede a questo riguardo quanto segue: *"Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione"*.

#### 22.

Inoltre, nella misura in cui il legislatore svizzero ha concesso sempre nuove eccezioni al segreto bancario svizzero a favore di procedimenti per reati commessi in danno del fisco straniero, l'AFC si è trovata a dover raccogliere informazioni e mezzi di prova anche mediante inchieste presso banche, anche in situazioni nelle quali non avrebbe potuto farlo nell'interesse del fisco svizzero. Si tratta di un'incongruenza che dovrebbe poter portare ad estendere l'eccezione al segreto bancario svizzero anche in favore del fisco svizzero.

#### 23.

Come noto, il segreto bancario non potrà più essere opposto alle indagini che vengono svolte dall'autorità giudiziaria penale svizzera, in particolare il Pubblico Ministero, nel perseguimento del reato di riciclaggio (articolo 305<sup>bis</sup> CP) commesso riguardo ad averi patrimoniali non dichiarati fiscalmente o perlomeno che siano il provento di frode o di sottrazione fiscale aggravata. Infatti, in considerazione del fatto che il riciclaggio è punibile anche con una pena detentiva, la competenza per

applicare questa norma è esclusivamente a favore del Pubblico Ministero della Confederazione o del Pubblico Ministero del Cantone territorialmente competente. Trattasi di autorità giudiziarie penali che dispongono della facoltà di raccogliere mezzi di prova riguardanti circostanze anche coperte dal segreto bancario.

#### V.

#### Conseguenze a livello di repressione

#### 24.

Proprio perché così esplicitamente prevedono le nuove Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE), quali reati fiscali a monte del riciclaggio entrano in linea di conto come infrazioni, non soltanto quelle alle imposte dirette bensì anche quelle alle imposte indirette. Pertanto, il processo di uniformazione e di migrazione di determinate infrazioni fiscali dalla categoria dei delitti alla categoria dei crimini si deve fare anche nell'ambito di tutte le leggi federali speciali che tutelano il rispetto delle norme sulle imposte indirette.

#### 25.

Secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> capoverso 3 CP l'autore di riciclaggio è punibile anche se l'atto principale pregresso a monte sia stato commesso all'estero. Ciò ha per effetto che, per perseguire il reato fiscale commesso da parte del contribuente estero, è competente di regola esclusivamente l'autorità giudiziaria oppure fiscale estera, mentre per la punibilità del riciclaggio è competente l'autorità giudiziaria del luogo di ubicazione del provento di questo reato fiscale commesso all'estero in danno del fisco straniero. Pertanto potrà così diventare competente anche l'autorità giudiziaria penale svizzera.

#### 26.

A livello di sanzione penale poi, si arrischia che la pena prevista per la punibilità del riciclaggio secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> CP possa addirittura essere superiore della pena prevista dal diritto penale fiscale straniero per la punibilità della condotta tenuta da parte del contribuente straniero per compiere un'infrazione fiscale in danno del fisco del suo Paese.

#### 27.

Inoltre, la cifra 3 dell'articolo 305<sup>bis</sup> CP prevede però per la punibilità del riciclaggio del provento di un reato commesso all'estero, che il comportamento punibile costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. L'autorità giudiziaria penale svizzera si dovrà quindi rendere diligente anche per risolvere questioni di diritto penale fiscale straniero, che potrà probabilmente sottoporre ad un perito cognito del diritto penale fiscale del Paese in questione oppure, per garantire uniformità di applicazione all'AFC analogamente a quanto previsto dall'articolo 24 capoverso 3 OAIMP.

#### 28.

Un capitolo da approfondire è ancora quello del comportamento tenuto da parte di intermediari finanziari all'estero, ma che fanno capo ad una casa madre in Svizzera, come per esempio i dipendenti di banche o società fiduciarie a Singapore o a Nassau, che appartengano alla casa madre con sede in Svizzera. Infatti, in questi casi, l'intermediario finanziario sarà

sottoposto ovviamente alla legislazione penale fiscale del Paese straniero in cui opera, ma anche al diritto svizzero, nella misura in cui sussista un elemento di connessione con il territorio svizzero. Ciò avviene, per esempio, allorché il reato di riciclaggio sia stato commesso in territorio straniero ma anche parzialmente in territorio svizzero, come potrebbe avvenire riguardo alle attività di un intermediario finanziario operativo a Singapore o a Nassau, che però venga a raccogliere istruzioni in territorio svizzero o comunque eserciti poteri o adotti decisioni in connessione con il territorio svizzero, per esempio quale amministratore avente diritto di firma di una società di sede. Inoltre, costituisce un classico pilastro della normativa antiriciclaggio svizzera il divieto alle entità estere di banche ed altri intermediari finanziari con sede in Svizzera, di utilizzare le proprie entità, filiali, succursali od altro all'estero, allo scopo di eludere le norme legali svizzere[13].

### 29.

Ovviamente, il nuovo reato di riciclaggio di valori patrimoniali provento di frode o sottrazione fiscale aggravata sarà punibile esclusivamente a partire dal giorno in cui la norma di legge entrerà in vigore formalmente. Infatti, come noto, in diritto penale materiale, è esclusa un'applicazione retroattiva della norma penale, ciò che varrà evidentemente anche per questa novità.

Consideriamo però l'esempio dell'intermediario finanziario che conosce perfettamente i propri clienti ed è pertanto a conoscenza del fatto che il patrimonio di un determinato cliente non sia mai stato dichiarato fiscalmente o che addirittura sia provento di un risparmio fiscale indebito commesso per parecchi anni, lucrando su un risparmio fiscale milionario, mediante falsificazione del bilancio. Supponendo che la nuova norma entri in vigore il 1. gennaio 2015, qualora il cliente si presentasse presso l'intermediario finanziario e gli chiedesse di trasferire all'estero in tutto o in parte il proprio valore patrimoniale in deposito, scatterà la necessità di una verifica approfondita per verificare se sussista il sospetto concreto di riciclaggio di valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente. Qualora dovesse permanere il dubbio a questo riguardo (come appunto ipotizzato nel nostro esempio), l'intermediario finanziario, dovrà procedere obbligatoriamente alla segnalazione secondo l'articolo 9 LRD ed al contemporaneo blocco degli averi patrimoniali denunciati (articolo 10 LRD). Se l'intermediario finanziario dovesse eseguire l'ordine di bonifico o, peggio ancora, l'ordine di prelievo in contanti, si renderebbe punibile di riciclaggio poiché, se è ben vero che le sue conoscenze ed informazioni e la sua consapevolezza della "contaminazione" dovuta alla mancata imposizione fiscale sono antecedenti all'entrata in vigore della norma, dovrebbe astenersi dall'esecuzione dell'istruzione e quindi, nella migliore delle ipotesi, comunicare all'Ufficio di comunicazione e contemporaneamente bloccare i fondi in questione.

### 30.

Infine, può diventare applicabile anche l'articolo 102 CP riguardante la punibilità delle imprese, dal momento che, nel suo secondo capoverso, prevede che, indipendentemente dalla punibilità delle persone fisiche, un'impresa è punibile "qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative

ragionevoli e indispensabili per impedire il reato di riciclaggio di averi patrimoniali non dichiarati fiscalmente". Pertanto, si deve tenere presente che ciò può rappresentare un ulteriore rischio a carico delle imprese che esercitano come intermediari finanziari: da un lato verrebbero perseguite le persone fisiche responsabili all'interno dell'azienda – e ciò anche in base all'articolo 6 DPA, per le imposte indirette – e d'altro lato verrebbe in ogni caso perseguita anche l'impresa come tale.

### 31.

A cavallo fra le misure di prevenzione e di repressione può rientrare anche l'istituto della confisca del provento di riciclaggio di averi patrimoniali non dichiarati fiscalmente (articolo 70 CP, articolo 66 DPA), laddove risponda una questione che troverà risposta o nella norma legale o nella giurisprudenza: sapere se debba essere confiscato l'intero patrimonio non dichiarato fiscalmente oppure esclusivamente l'indebito risparmio conseguito mediante il riciclaggio rispettivamente mediante l'infrazione fiscale grave a monte del riciclaggio.

## VI.

### Conseguenze sul diritto di vigilanza

### 32.

A livello di prevenzione, la norma più incisiva è quella dell'obbligo di comunicazione prevista dall'articolo 9 LRD, l'omissione del quale viene sanzionata in base all'articolo 37 LRD. Ci si deve attendere che gli intermediari finanziari dovranno procedere alla comunicazione di legge anche nel caso in cui avranno indizi concreti di consumazione del riciclaggio di averi patrimoniali provento di frode o sottrazione fiscale aggravata. Facile immaginare quali potranno essere le conseguenze dal punto di vista dell'onere lavorativo a carico dell'Ufficio federale di comunicazione.

### 33.

Un'altra conseguenza si innesta a livello delle autorità disciplinari sulle banche ed altri intermediari finanziari, specialmente in materia antiriciclaggio. Infatti, la FINMA, quale autorità antiriciclaggio su tutti gli intermediari finanziari svizzeri, ha l'obbligo di verificare non soltanto al momento della concessione dell'autorizzazione ad esercitare una determinata attività, bensì anche in costanza di esercizio di questa attività, che sia in particolare adempiuta la condizione personale della garanzia di attività irreprensibile[14]. In particolare, l'articolo 7 capoverso 2 dell'Ordinanza antiriciclaggio della Commissione federale delle banche prevede che un comportamento che può essere qualificato come riciclaggio per negligenza può essere considerato come motivo per considerare inadempito il requisito della garanzia di attività irreprensibile con tutte le conseguenze del caso, in particolare l'obbligo per l'azienda di separarsi da quell'amministratore o membro della direzione generale che fosse dichiarato persona non grata.

### 34.

Nei riguardi dei poteri di vigilanza e di intervento della FINMA bisogna ancora rammentare che la codificazione delle nuove Raccomandazioni antiriciclaggio GAFI/FATF (OCSE) dovrebbe avere anche per effetto la modifica di una presa di posizione che già all'epoca era abbastanza discutibile. Infatti, l'Accordo



antifrode con i Paesi membri dell'UE aveva già previsto la facoltà di concedere assistenza nell'interesse di procedimenti penali all'estero per titolo di riciclaggio del provento di contrabbando per mestiere ed altre modalità di violazioni fiscali aggravate seppure soltanto riguardo alla fiscalità indiretta. All'epoca dell'entrata in vigore di questo Accordo, nell'ambito della FAQ ("Frequently Asked Questions") della FINMA<sup>[15]</sup>, si era precisato che quell'intermediario che si fosse reso responsabile di questo tipo di reato, per il quale veniva concessa l'assistenza internazionale, non sarebbe stato considerato come persona non grata. Già allora un'incongruenza, che probabilmente sarà sanata con la messa in vigore delle norme svizzere di codificazione delle nuove Raccomandazioni GAFI/FATF (OCSE).



35.

Si deve inoltre tenere conto, nell'ambito specifico della vigilanza antiriciclaggio, che la FINMA ha stabilito orientamenti abbastanza rigorosi, mediante il suo documento intitolato "Presenza di posizione Cross-border Risk" del 23 ottobre 2010 in cui praticamente impone agli intermediari finanziari di gestire il rischio *cross-border* di carattere legale e reputazionale, individuandolo e riducendolo al massimo le ricadute negative. C'è da ritenere che, come i reati fiscali costituiscono un motivo di intervento per la FINMA fondato sul suddetto documento, a maggior ragione lo costituirà il riciclaggio del provento di reati fiscali.

VII.

#### Modifiche normative collaterali

36.

Sembra necessario dover sottolineare che tutte le norme di prudenza, legali e prudenziali, affastellate sotto il titolo di "Weissgeldstrategie" intesa come "strategia del denaro fiscalmente dichiarato", dovranno attenersi alle novità legali introdotte in applicazione delle nuove Raccomandazioni GAFI/FATF (OCSE). Le norme della cosiddetta "Weissgeldstrategie" potrebbero essere attuate anche anticipatamente, in modo da chiedere alle banche di applicarle già prima dell'entrata in vigore della codificazione delle Raccomandazioni del GAFI/FATF (OCSE). In ogni caso, sembrando difficile anticipare la decisione parlamentare in materia, sembra raccomandabile rinviare la "Weissgeldstrategie", o perlomeno la sua messa in opera, ad un periodo successivo all'entrata in vigore del diritto interno di codificazione delle nuove Raccomandazioni GAFI/FATF (OCSE)<sup>[16]</sup>.

37.

Nel senso qui suddetto si è già mossa l'Associazione svizzera dei banchieri (di seguito ASB): infatti, il 1. luglio 2013 viene a scadenza il periodo quinquennale di durata della Convenzione di diligenza delle banche (di seguito CDB). Ciò malgrado, contrariamente alla prassi, non si procederà a nessuna modifica, poiché l'ASB ha deciso di rinviare ogni revisione della CDB al 1. luglio 2014, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 relativi al divieto di prestare assistenza attiva alla fuga di capitali e all'evasione fiscale.

VIII.

#### Misure di accompagnamento: amnistia fiscale per i contribuenti svizzeri?

38.

La codificazione delle nuove Raccomandazioni GAFI/FATF (OCSE) rappresenterà di fatto un avvenimento marcante nella storia del diritto penale fiscale svizzero ma anche nella storia delle eccezioni all'obbligo del segreto bancario e dei segreti professionali, ad eccezione del segreto dell'avvocato<sup>[17]</sup>. Certamente tutti i contribuenti svizzeri sanno che l'infrazione di violazione dei propri obblighi fiscali previsti dalla legislazione svizzera federale e cantonale, nella fiscalità diretta ed indiretta, possono comportare, oltre al recupero delle imposte, anche sanzioni di carattere penale ed amministrativo, o penale *tout court*. È anche vero però che molti contribuenti svizzeri potrebbero avere commesso violazioni utilizzando l'efficace paravento del segreto bancario presso banche in Svizzera oppure presso banche svizzere all'estero, ritenendosi per così dire tutelati o addirittura "immunizzati" grazie al fatto che le autorità fiscali svizzere, salvo le eccezioni previste dall'articolo 190 LIFD, non hanno facoltà di condurre indagini fiscali presso banche. All'entrata in vigore della codificazione delle nuove Raccomandazioni GAFI/FATF (OCSE) questa specie di tacita intesa verrà meno. Per questa ragione, per mantenere un rapporto di lealtà fra lo Stato e i suoi cittadini ed in particolare tra fisco e contribuenti, si dovrebbe, data la straordinarietà dell'evento, concedere la possibilità ai contribuenti disonesti di regolarizzare la loro posizione. È ben vero che già potrebbero farlo indipendentemente da un'amnistia fiscale generale, mediante autodenuncia o, per dirla all'italiana, mediante "ravvedimento operoso". È però risaputo che le conseguenze patrimoniali di una simile iniziativa sono particolarmente pesanti. L'amnistia fiscale generale avrebbe un'altra conseguenza importante nei rapporti fra lo Stato e i suoi soggetti giuridici, persone fisiche e persone giuridiche; infatti, dall'entrata in vigore della codificazione delle Raccomandazioni GAFI/FATF (OCSE), tutti gli intermediari finanziari che hanno conoscenza, con riferimento al passato, della "contaminazione fiscale" di determinati averi patrimoniali di loro clienti, specialmente di quelli conosciuti da lunga data, corrono il rischio di ritrovarsi criminalizzati per il fatto che non procedono immediatamente alla comunicazione prevista dall'articolo 9 LRD. Per contro, mediante lo strumento dell'amnistia fiscale si potrebbe sollecitare la regolarizzazione da parte dei contribuenti e, pertanto, ridurre in modo considerevole il numero di intermediari finanziari che potrebbero trovarsi in una situazione di pesante conflitto di interessi e che, nella tentazione di assecondare un proprio cliente di lunga data, correrebbero il rischio di essere parimenti criminalizzati.

39.

Uscendo, all'ultima riga, dal seminato giuridico, si può anche sottolineare che, poiché l'ultima amnistia fiscale risale a decenni orsono, i capitali nascosti all'estero da parte di contribuenti svizzeri saranno ormai di dimensioni molto ingenti, per cui il loro rimpatrio potrebbe rappresentare, in questo periodo di crisi, un'iniezione benefica per le banche e per tutta la piazza bancaria finanziaria svizzera. Si deve però ricordare che proprio nella sessione del settembre 2012 delle Camere federali, la proposta di un'amnistia fiscale è stata respinta. Non sembra una mancanza di rispetto insinuare che, probabilmente, i parlamentari avrebbero votato a favore dell'amnistia fiscale se avessero avuto consapevolezza dei vantaggi conseguiti nell'imminenza di una revisione legislativa dalla quale i parlamentari non potranno sfuggire, per non esporre l'economia svizzera al rischio dell'intollerabile ricaduta dovuta all'inserimento della Svizzera nella lista nera dell'OCSE.

**Elenco delle fonti fotografiche:**

[http://www.phooto.biz/Landscapes/Bern/i-M6GqLXn/0/L/IMG\\_1759-L.jpg](http://www.phooto.biz/Landscapes/Bern/i-M6GqLXn/0/L/IMG_1759-L.jpg) [20.12.2012]

[http://ictk.ch/sites/default/files/finma\\_20120810.jpg](http://ictk.ch/sites/default/files/finma_20120810.jpg) [20.12.2012]

<http://images.nzz.ch/app.php/eos/v2/image/view/643/-/text/cf785101/1.15102464.1329427637.jpg> [20.12.2012]

<http://www.thebureauinvestigates.com/wp-content/uploads/2012/03/jrodmanjr-flickr-630x400.jpg> [20.12.2012]

[1] Cfr. Raas Susanne, Amtshilfe nach dem DBA-USA zur Verhütung von "Betrugsdelikten und dergleichen"; Amtshilfesuch ohne Nennung den Namen der betroffenen Personen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. April 2012 i.S. A. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (A-737/2012), Grundsatzurteil, in: ASA 81, pagina 219 e seguenti.

[2] "Les infractions fiscales pénales (liées aux impôts directs et indirects)" in conformità del testo intitolato "Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération", GAFI/FATF (OCSE), febbraio 2012.

[3] Letteralmente "ispezione fra pari" intendendosi, con il termine di "pari", quello dei Paesi che sono partecipi di un'organizzazione internazionale o di una convenzione internazionale; infatti, ogni Paese viene sottoposto ad ispezione da parte di una delegazione composta da esponenti appartenenti ad almeno altri due Paesi appartenenti alla medesima organizzazione internazionale o che sono Parti della medesima Convenzione internazionale.

[4] Mediante la revisione approvata il 28 settembre 2012, questi due comportamenti, che erano dichiarati punibili in base agli articoli 161 e 161<sup>bis</sup> CP, vennero dichiarati punibili in base agli articoli 40 e 40a della Legge federale sulle borse e i commercianti di valori mobiliari.

[5] In realtà, la giurisprudenza del Tribunale federale è già stata estesa in modo molto generoso in questo campo, andando addirittura a sostenere che fosse possibile concedere assistenza nell'interesse di un procedimento penale all'estero condotto per titolo di riciclaggio, senza nemmeno stare ad esaminare quale fosse il reato a monte (cfr. DTF N. 1A.111/2004 del 29 giugno 2004; DTF 121 II 241 consid. 3c; DTF N. 1A.36/2005 del 29 aprile 2005; DTF 129 II 97 consid. 3.3 pagina 100;

DTF N. 1A.209/2005 del 29 gennaio 2007 consid. 3.6) in esecuzione di rogatoria della Procura della Repubblica di Milano per reati patrimoniali, frode fiscale e riciclaggio.

[6] Cfr. l'intervista pubblicata sul Tages Anzeiger del 29 settembre 2012 con il titolo seguente: "Es geht um Steuergerechtigkeit".

[7] Ovviamente, siccome l'articolo 305<sup>bis</sup> CP sarebbe applicabile anche ai contribuenti fiscali non sottoposti all'imposizione fiscale svizzera, si dovrebbe disporre di specialisti che siano in grado di calcolare l'importo dell'imposta evasa anche secondo il diritto fiscale del Paese al quale è sottoposta fiscalmente una determinata persona.

[8] Quella in applicazione dell'articolo 146 CP oppure dell'articolo 14 capoverso 2 DPA oppure dell'articolo 3 capoverso 3 lettera a AIMP, oppure dell'articolo 26 della Convenzione contro la doppia imposizione fra la Svizzera e gli USA del 1996, che prevede la definizione di "fraud or the like". Cfr. anche Oberson Xavier, Récents développements dans le droit de l'assistance internationale en matière fiscale, notamment avec les États-Unis: sept leçons à tirer de "l'affaire UBS", in: Genève au confluent du droit interne et du droit international, Mélanges offerts par la Faculté de droit de l'Université de Genève à la Société Suisse des Juristes à l'occasion du Congrès 2012, Ginevra/Zurigo/Basilea, 2012, pagina 135.

[9] RDAF 2002 II 303 pagina 311.

[10] Sentenza TAF A\_737/2012 del 5 aprile 2012 consid. 7.5.5.

[11] Attualmente il Consiglio federale ha avviato anche la procedura di consultazione riguardo alla possibilità di modificare l'articolo 3 capoverso 3 lettera a AIMP, in modo da estendere la vigente possibilità di cooperazione in favore di procedimenti per frode fiscale anche in favore dei procedimenti di sottrazione fiscale.

[12] Cfr. Beti Dina, La nouvelle loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale - une vue d'ensemble, in: ASA 81, pagina 181 e seguenti.

[13] Articolo 5 dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro.

[14] Articolo 3 capoverso 2 lettera c, c<sup>bis</sup> della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio; articolo 10 capoverso 2 lettera d della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari; articolo 14 capoverso 1 lettera a della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

[15] "Quelles conséquences l'accord sur la fraude entre la Suisse et l'UE a-t-il sur les devoirs de diligence des banques?". "Ainsi que le Conseil fédéral le mentionne dans son message (FF 2004 5811), la définition du blanchiment d'argent selon le droit pénal suisse reste inchangée. Il en résulte ainsi que ni cet accord, ni l'OBA-CFB ne crée d'obligation nouvelle à cet égard pour les intermédiaires financiers". (cfr. Questions fréquemment posées/ Lutte contre le blanchiment d'argent/Accord sur la fraude entre la Suisse et l'UE - <http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/faq/faq9.html> [20.12.2012]).

[16] Così sembra avere deciso il Consiglio federale come comunicato il 14 dicembre 2012, ignorando che tante banche hanno già anticipato molte regole, di loro iniziativa.

[17] Si tratta però soltanto del segreto riguardante le attività e le prestazioni svolte dall'avvocato nell'esercizio della sua attività specifica forense ("berufsspezifisch") e non invece nell'esercizio di attività che possono essere svolte anche da parte di banche, fiduciarie, commercialisti, gestori di patrimoni ed altri, come per esempio ricoprire la funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società svizzera o estera oppure essere titolare di firma di un conto bancario di un terzo oppure di una società di sede off-shore.